

Gregorianum

Roma 2021 - 102/1

RECENSIONES



GBP
Pontificia Università Gregoriana
Pontificio Istituto Biblico

I risultati dello studio sono esposti in cinque tesi riassuntive (pp. 139-141) nelle quali l'Autore, richiamando i principi dottrinali dell'unica *potestas*, ammette che «il legislatore ha potenzialmente abilitato la struttura formale di una giurisdizione amministrativa a livello di Chiesa locale» (p. 139). Ciò tuttavia non può accadere senza che la Santa Sede ne legittimi l'operatività: non tanto per motivi funzionali, quanto piuttosto per le premesse sui fondamenti. D'altra parte i tribunali amministrativi giudicano sulla legittimità, e in questa funzione di controllo la Segnatura Apostolica oggi già determina «se una decisione presa da un Vescovo o da un altro funzionario della Chiesa sia conforme alla legge della Chiesa» (p. 140), così da impedire arbitrarietà nell'esercizio della potestà. L'unicità del tribunale amministrativo, come è attualmente, pur con tutti i limiti, attesta che l'ufficio ecclesiastico è vissuto come servizio svolto in unione con tutta la Chiesa. Ciò che può sembrare inizialmente un limite, nella specifica situazione attuale protegge la natura comunionale della Chiesa garantendo l'esercizio dei diritti, evitando un conflitto tra ambiti diversi della medesima potestà, confermando la salvezza delle anime come parametro di riferimento per l'azione della Chiesa, se essa vuole rimanere fedele al mandato che ha ricevuto. Pertanto «un'emarginazione della Segnatura Apostolica non può essere un progetto lungimirante, ma alla fine danneggerà la missione della Chiesa» (p. 141).

Matteo VISIOLI

FANTAPPIÈ, CARLO, *Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e riforme nella Chiesa*, EDB, Bologna 2019; pp. 194. € 18,50. ISBN 978-88-10-40893-3.

Uno sguardo lucido sull'isolamento della canonistica da una parte e sulla diminuita rilevanza della teologia dall'altra portano l'Autore, docente invitato alla Pontificia Università Gregoriana, a ipotizzare vie per un nuovo dialogo tra le due discipline. Il punto di convergenza dovrebbe essere l'«ideazione, attuazione e giustificazione delle riforme» (p. 9) come ideale obiettivo comune. Ciò implica tuttavia un cambio di paradigma, che il prof. Fantappiè chiede a entrambe le scienze ma in particolare alla canonistica, chiamata a uscire da un ruolo di conservazione e assolutizzazione della norma. «Uno dei compiti comuni dei canonisti e teologi sarà quindi recuperare la ricchezza della tradizione sinodale della Chiesa latina e orientale, di riflettere criticamente sulle diversità di forme che ha assunto, di valutare la loro corrispondenza con le esigenze del presente e con i mutamenti delle società e, se necessario, di proporre nuove modalità o forme» (p. 9). L'obiettivo è ambizioso, e non vi è dubbio che entrambe le parti abbiano in sé i requisiti per raggiungerlo. La canonistica è erede di una tradizione millenaria nella quale ha attraversato almeno tre epoche paradigmatiche: quella del diritto classico, corrispondente al modello gregoriano, con il suo assetto corporativo che ha originato una pluralità di ordinamenti; quella tridentina, con il modello gerarchico potestativo, che ha originato il diritto pontificio; e l'epoca della codificazione, con l'enfasi sulla dimensione normativa, che ha originato un modello decontestualizzato, universale e astratto di diritto (pp. 11-43). Da parte sua la teologia è essa stessa passata attraverso epoche e modelli che restano sullo sfondo del libro (la prospettiva dell'Autore è primariamente giuridica), ma emerge la constatazione della

sua minore incidenza nella vita della Chiesa di oggi: l'Autore denuncia «un senso di relativismo, di disorientamento, di incertezza e, non raramente, anche di nebulosità che si ha leggendo parte della letteratura teologica odierna. La *crisi di identità* dello statuto disciplinare si palesa nella separazione fra il momento positivo, quello speculativo e quello pratico» (pp. 124-125). Nel quinto capitolo il libro invita dunque ad abbracciare un “nuovo paradigma”, con la precisazione che si tratta di «un punto di partenza, non di arrivo; un ausilio alla comunità degli studiosi che nei prossimi anni si confronteranno con i problemi sollevati» (p. 143). L'Autore giudica criticamente l'assunzione della codificazione come via mediante la quale il diritto della Chiesa si esprime. Tale scelta deprime la pluralità delle fonti e mortifica la dimensione interpretativa e costruttiva di dottrina e giurisprudenza (cf. p. 163). Immagina dunque un sistema più flessibile, nel quale i principi supremi siano metagiuridici, che consente di passare da una concezione realistica e piramidale di diritto a una concezione piuttosto «relazionale e reticolare, dove i diversi attori sono riconosciuti come parti attive e costruttive della formazione, interpretazione e applicazione del diritto» (p. 166). Un nuovo paradigma giuridico canonico potrebbe dunque svilupparsi in modo dinamico e graduale, in un movimento che va dall'apice al fondamento: dall'applicazione dei principi ai casi singoli si passa agli istituti “flessibili” e alle norme della tradizione (*epicheia, aequitas*, dispensa, tolleranza...), successivamente ai principi costituiti universalmente per singole parti del diritto canonico, poi ai principi fondamentali dell'ecclesiologia conciliare, fino ai principi “generalissimi” le cui ragioni risalgono al diritto divino naturale e rivelato. In questo modo un diritto ecclesiale capace di maggiore adattamento alla realtà che intende normare sarà in grado di porsi al servizio delle riforme della Chiesa che il pensiero teologico sollecita senza tuttavia trovare oggi nella canonistica un *partner* adeguato. Lo studio si conclude ipotizzando un modello giuridico canonico nuovo nel quale si interfacciano e si integrano due sistemi aperti di fonti normative: un *Novum Corpus iuris canonici* che raccoglie tutte le fonti attualmente in vigore, superando la “forma-Codex”; e un *Corpus* del Concilio Vaticano II. Dalla rinnovata interazione tra principi conciliari assunti come fonti e norme diversificate dell'ordinamento canonico troverebbe soluzione «una serie di problemi dottrinali e disciplinari lasciati aperti dal Vaticano II» (p. 187). Il libro è sicuramente stimolante per quella capacità di immaginare un futuro che non sempre è prerogativa dei canonisti. Va detto tuttavia che la prospettiva da cui si osserva il rapporto diritto-teologia è quella dello storico. L'Autore infatti, non essendo canonista né teologo, osserva da una “terza posizione”, quella storica, una dinamica che giustamente avverte carica di tensione, diagnosticando l'irrilevanza della teologia per la vita della Chiesa e la solitudine del diritto in ordine alle riforme. Il lettore del libro resta tuttavia con una domanda irrisolta: che cosa si intende in queste pagine per “diritto”? Si nota la quasi totale assenza di riferimenti alla giustizia, così come l'esclusione a priori che la canonistica possa essere, più che interlocutrice della teologia, parte di essa, solo con metodo differente. Il tendenziale orientamento a ricondurre la canonistica a sistema, paradigma, istituzioni, norme, codici, interpretazioni, orienta lo sguardo del lettore su un orizzonte presupposto dall'Autore che tuttavia oggi la canonistica stessa mette in discussione. Se la si inquadra infatti nella prospettiva delle scienze teologiche, pur con un *proprium* che ne giustifica l'originalità, si potrebbe giungere a conclusioni diverse, secondo le quali il paradigma da modificare non è tanto quello della codifica-

zione quanto piuttosto quello che si colloca a monte sia della teologia sia del diritto: un paradigma epistemologico che rifugge i luoghi comuni e allinea le scienze al loro obiettivo di indagine sulla rivelazione. In fondo la crisi ben diagnosticata dal libro potrebbe avere una radice comune, rendendo così le due discipline potenzialmente più vicine di quanto si pensi.

Matteo VISIOLI

PHILOSOPHIA

PITTARD, JOHN, *Disagreement, Deference, and Religious Commitment*, Oxford University Press, New York 2019; pp. 339. \$ 38,49. ISBN 978-0-19-005181-5.

Il dibattito ormai svoltosi riguardo al disaccordo con un pari epistemico ha coniato innanzitutto le due posizioni del conciliazionismo e dell'anti-conciliazionismo. Il conciliazionista ritiene che l'unica soluzione razionale in vista del disaccordo con un pari epistemico è di perdere fiducia nella propria credenza iniziale e di sospendere il giudizio. La conseguenza è un atteggiamento scettico nei confronti di materie segnate da profondi disaccordi epistemici, ad esempio la religione o la stessa filosofia. L'anti-conciliazionista invece, preoccupato tra l'altro per le conseguenze scettiche, cerca di difendere come razionale la decisione di tener ferma la propria credenza, nonostante il disaccordo.

Nella sua monografia, John Pittard (=P.) presenta una posizione intermedia, un conciliazionismo debole razionalista (*rationalist weak conciliationism*). Si associa piuttosto ai conciliazionisti, pur riconoscendo di sentirsi vicino anche al *Total Evidence View* di Thomas Kelly, un moderato anti-conciliazionista (234, nota 2). P. intende proporre un approccio che sia sensitivo al disaccordo; si mostra ad esempio ben consapevole del fatto che gli esseri umani, nel formare le loro credenze, sono facilmente rapiti da interessi non-epistemici, soprattutto in ambiti con un maggior coinvolgimento emozionale o esistenziale. Rendersi conto del disaccordo con un pari epistemico aiuta a correggere eventuali distorsioni nel proprio ragionamento. Per questo, P. difende il conciliazionismo di cui discute nel primo capitolo, "Disagreement-Motivated Religious Skepticism and the Commitment to Impartiality" (11-49), il noto argomento che suggerisce una posizione scettica nei confronti di convinzioni religiose che sono oggetto del disaccordo. La premessa maggiormente discussa è quella secondo cui un individuo non sia giustificato nel considerarsi più affidabile degli altri nei suoi processi doxastici (28). P. mostra che lo scettico deve sostenere un'imparzialità non solo circa gli agenti epistemici coinvolti, ma anche riguardo alle ragioni che appoggino la rispettiva credenza. Precisamente, un soggetto ha una buona ragione interna e neutrale nei confronti dell'agente epistemico per ritenersi superiore agli altri solo se tale ragione è indipendente dalla disputa in questione (46).

È questa la richiesta che P. cerca di respingere nel secondo capitolo, "Demotivating Reasons Impartiality" (50-93). Argomenta che è da un lato superflua per gestire i casi